



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – TABACCHI

Prot.: 406757/RU

Roma, 9 settembre 2022

A: TUTTE LE RIVENDITE

FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI

ASSOTABACCAI

ANAFE

OGGETTO: Articolo 62 quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 da parte di farmacie, parafarmacie ed esercizi di vicinato. **Informativa.**

L'art. 3-novies, comma 2 della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha aggiunto, dopo l'art. 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'art. 62-quater.1 assoggettando ad imposta di consumo i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo.

Il suddetto articolo prevede altresì:

- l'apposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del contrassegno di legittimazione sulle singole unità di condizionamento ai fini di garantire la legittimità della relativa circolazione (art. 62-quater.1, comma 10 D.Leg.vo n. 504/1995);
- la vendita di tali prodotti da effettuare in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 mentre la vendita a distanza è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione secondo quanto previsto dall'art. 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (art. 62-quater.1, comma 12 D.Leg.vo n. 504/1995);
- regime amministrativo, contabile, di liquidazione e versamento dell'imposta da parte dei depositari; determinazione della cauzione.

Ciò posto, si evidenzia, in particolare, che l'articolo 62-quater.1, comma 13, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede: “*Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane*

00153 – ROMA, Piazza Mastai 11

Tel. +39 0658571

e-mail: dir.tabacchi.rivendite@adm.gov.it

pec: dir.tabacchi.rivendite@pec.adm.gov.it

e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

Inoltre, si sottolinea che ai prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applicano le disposizioni degli artt. 291-bis. 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Al fine di dare attuazione alla citata disposizione normativa e di delineare le modalità di vendita al pubblico dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è stata emanata apposita determinazione direttoriale con la quale vengono disciplinati, i seguenti aspetti:

- a) Requisiti soggettivi dei soggetti istanti (esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie) e determinazione del contenuto dell'istanza di autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1;
- b) Modalità di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio territorialmente competente;
- c) criteri di determinazione, per gli esercizi di vicinato, del requisito della c.d. prevalenza;
- d) Disciplina della nuova figura del delegato alla gestione e relativi requisiti soggettivi;
- e) Tipologie dei controlli sugli esercizi autorizzati con indicazione, nelle ipotesi di accertate violazioni, delle relative sanzioni;
- f) Disciplina delle modifiche soggettive, con distinzione tra ipotesi che determinano una mera annotazione sui registri nonché di quelle che comportano la necessaria presentazione di una nuova istanza;
- g) Disciplina dei rinnovi dell'autorizzazione;
- h) Previsione della sospensione cautelare, coerentemente a quanto previsto nell'ambito della disciplina del rapporto concessorio delle rivendite di generi di monopolio.

Poste le superiori considerazioni di ordine generale relative alle novità apportate dalla determinazione direttoriale, si procede ad una disamina degli aspetti sopra indicati.

Giova premettere come la determinazione in commento disciplini tre diversi casi:

- **soggetti che facciano richiesta della sola autorizzazione ai fini della vendita dei prodotti contenenti nicotina (art. 2 commi da 1 a 4):** si applicano integralmente le disposizioni di cui alla determinazione direttoriale in esame.
- **soggetti già legittimati alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'art. 62- quater che intendano effettuare anche la vendita dei prodotti di cui al 62 –quater.1 (art. 5):** in tale ultima ipotesi, in considerazione della coincidenza dei requisiti richiesti, è stata prevista in una prospettiva di semplificazione, la mera comunicazione ai sensi dell'art. 5 del provvedimento direttoriale. La verifica della prevalenza e dei requisiti soggettivi avverrà in occasione del primo rinnovo ed involgerà

entrambe le categorie di prodotto. In sede di rinnovo, l'istanza di autorizzazione ed il conclusivo provvedimento di rilascio -ove sussistano i presupposti- comprenderà entrambi i prodotti. Ciò al fine di semplificare l'attività amministrativa e ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, atteso che si tratta di soggetti già autorizzati da ADM. In relazione agli stessi, all'atto del rinnovo, saranno verificati i requisiti di carattere soggettivo nonché la prevalenza.

- **soggetti che per la prima volta facciano richiesta di autorizzazione alla vendita sia di prodotti contenenti nicotina sia di p.l.i. (art. 2 comma 5):** in tal caso, tenuto conto delle finalità sopra indicate (semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi), l'istanza dovrà far riferimento ad entrambe le categorie di prodotto ed il provvedimento di autorizzazione comprenderà tanto l'attività di vendita dei prodotti contenenti nicotina quanto i pli.

- a) **Requisiti soggettivi dei soggetti istanti (esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie) e determinazione del contenuto dell'istanza di autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.**

L'art. 1 della determinazione direttoriale ha dato attuazione all'espressa previsione normativa di cui all'art. 62 quater.1 comma 12 nella parte in cui prevede l'individuazione per gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite dei generi di monopolio. Tali ultimi requisiti, ivi inclusi quelli di cui all'art. 6 della legge n. 1293/1957, sono stati declinati tenuto conto della possibilità di estendere gli stessi ai soggetti diversi dalle rivendite.

In particolare l'art. 1 dispone che non possono svolgere attività di vendita al pubblico dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1 gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che versino in una o più condizioni ivi indicate¹. Si tratta di circostanze da riferire al titolare dell'impresa individuale ovvero

¹ Art. 1 "1. Sono legittimati alla vendita al pubblico dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le farmacie e le parafarmacie. Gli esercenti sono tenuti a richiedere per lo svolgimento della predetta attività lo specifico codice Ateco relativo alla vendita di prodotti di cui al citato art. 62-quater.1, non appena istituito. .

3. Non può svolgere attività di vendita al pubblico dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, chi:

1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ovvero si trova in stato di liquidazione;

5) abbia riportato condanne:

a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa

al rappresentante legale della società richiedente e che incidono sulla costituzione nonché sulla permanenza di quel vincolo fiduciario tra amministrazione e soggetto. In via esemplificativa, rientrano le condizioni soggettive del richiedente (cittadinanza, età anagrafica, assenza di provvedimenti di inabilitazione/interdizione) ovvero quelle situazioni che non possono non incidere su tale vincolo quali l'aver riportato condanne per taluni reati, incluso il contrabbando. Si precisa che, nel caso di coesistenza di due autorizzazioni (quella relativa alla vendita dei prodotti contenenti nicotina nonché quella relativa alla vendita dei pli), la rinuncia ad una di esse consentirà la prosecuzione dell'altra. Della rinuncia è fatta menzione nel registro degli esercizi autorizzati e deve essere fatta presa d'atto da parte dell'Ufficio procedente.

Sotto altro profilo, deve essere sottolineata la previsione relativa all'insussistenza in capo al soggetto istante di *“pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili il cui importo sia superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del codice degli appalti.*

Dalla debitoria devono essere esclusi i carichi- purché dichiarati- oggetto di sospensione o di rateizzazione, per i quali i pagamenti risultino regolari”.

Inoltre, si segnala come il comma 2 della disposizione in argomento preveda, con riferimento ai soli esercizi di vicinato, che il rilascio della prescritta autorizzazione sia subordinato alla sussistenza del requisito della c.d. prevalenza da calcolare alla luce dei criteri previsti dalle successive prescrizioni regolamentari, differenziati a seconda che si tratti di primo rilascio ovvero rinnovo.

b) Istanza e rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio territorialmente competente. Nuovi criteri di determinazione, per gli esercizi di vicinato, del requisito della c.d. prevalenza

L'art. 2 commi 3 e 4 declina i contenuti dell'istanza da presentare ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio dei prodotti contenenti nicotina; tale istanza deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, nonché di apposita dichiarazione di

commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

6) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di una attività autorizzata alla vendita al pubblico dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

8) sia stato destinatario di un provvedimento di revoca o di decadenza di una autorizzazione rilasciata per la vendita al pubblico dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.

9) abbia pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili il cui importo sia superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del codice degli appalti.

Dalla debitoria devono essere esclusi i carichi oggetto di sospensione o di rateizzazione, per i quali i pagamenti risultino regolari.

10) versi in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

impegno.² Al fine di assicurare uniformità operativa a livello nazionale, è stata elaborata nuova modulistica.

Nell'ambito della dichiarazione di impegno è previsto, per il caso di esercizi di vicinato già attivi o di prossima attivazione che intendano svolgere l'attività di vendita di prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'obbligo per l'istante di rendere, entro i quindici giorni successivi al semestre di attività, dichiarazione sostitutiva attestante *“i corrispettivi da vendite dei prodotti di cui al citato art. 62-quater.1, nonché i corrispettivi da vendite e prestazioni relativi ad altri eventuali beni venduti o altre eventuali attività svolte dal medesimo esercizio. I corrispettivi delle vendite rilevanti ai fini della prevalenza sono da intendersi quali corrispettivi percepiti al netto di imposte indirette”*.

La disposizione in parola prevede, altresì, apposita disciplina per quei soggetti che *ex novo* intendano svolgere sia attività di vendita di pli ai sensi dell'art. 62 quater sia attività di vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui all'art. 62-quater.1; tali soggetti sono tenuti a presentare

² Art. 2 *Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, di cui all'articolo 1, che intendono esercitare l'attività di vendita al pubblico di prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inoltrano all'Ufficio dei monopoli competente per territorio l'istanza di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 62-quater.1, comma 13, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prima di iniziare l'attività medesima.*

2. Nell'istanza sono riportati:

- a) la denominazione della società o della ditta impresa titolare dell'esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, la sede legale, il numero di partita Iva, il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione dell'esercizio;
- c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio, nonché altre, eventuali, attività svolte presso l'esercizio;

3. All'istanza è allegata:

la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dalla quale risulti:

- a) che è titolare di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia e che è in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l'attività;
- b) che non si trova in alcuna delle cause di cui all'articolo 1, comma 2;

4. All'istanza di cui al comma 1 è allegata, altresì, la dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegna:

- a) fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12, nel caso di esercizio di vicinato già attivo ovvero di prossima attivazione, che intende svolgere l'attività di vendita di prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a rendere, entro quindici giorni dalla fine dei primi sei mesi di attività, decorrenti dalla data dell'autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino i corrispettivi da vendite dei prodotti di cui al citato art. 62-quater.1, nonché, eventualmente i corrispettivi da vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché i corrispettivi da vendite e prestazioni relativi ad altri eventuali beni venduti o altre eventuali attività svolte dal medesimo esercizio. I corrispettivi delle vendite rilevanti ai fini della prevalenza sono da intendersi quali corrispettivi percepiti al netto di imposte indirette. Nel calcolo della prevalenza relativa ai prodotti liquidi da inalazione e prodotti di cui al citato art. 62-quater.1, sono, altresì, comprese esclusivamente le parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione;
- b) ad osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e a verificare la maggiore età dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente;
- c) ad osservare il divieto di vendita ovvero di detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque sostanze con efficacia drogante o psicotropa;
- d) a comunicare, entro quindici giorni, le variazioni relative agli elementi identificativi di cui, al comma 2 lettera a), b) e c) del presente articolo;
- e) a comunicare entro quindici giorni l'eventuale nomina del soggetto delegato alla gestione, qualora tale designazione non sia stata effettuata al momento dell'istanza;
- f) a comunicare al competente Ufficio territoriale eventuale rinuncia all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

un'unica istanza ai sensi della Determinazione direttoriale prot. n. 92923/RU del 29 marzo 2021 nonché ai sensi provvedimento in esame. In tale ipotesi, l'istante è tenuto a rendere, entro quindici giorni dalla fine dei primi sei mesi di attività, decorrenti dalla data dell'autorizzazione (relativa sia ai prodotti contenenti nicotina sia ai pli), una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino i corrispettivi da vendite dei prodotti di cui al citato art. 62-quater.1, nonché i corrispettivi da vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché i corrispettivi da vendite e prestazioni relativi ad altri eventuali beni venduti o altre eventuali attività svolte dal medesimo esercizio. I corrispettivi delle vendite rilevanti ai fini della prevalenza sono da intendersi quali corrispettivi percepiti al netto di imposte indirette. Nel calcolo della prevalenza relativa ai prodotti liquidi da inalazione e prodotti di cui al citato art. 62-quater.1, sono, altresì, comprese esclusivamente le parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione.

Pertanto, ai fini del calcolo della prevalenza, si farà riferimento, per gli esercizi abilitati alla vendita sia dei prodotti contenenti nicotina sia dei pli, all'ammontare complessivo dei relativi corrispettivi. In merito, si ribadisce che con riferimento ai pli, come da determinazione direttoriale n. 92923/RU del 29 marzo 2021, nel computo sono ricomprese le parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione ossia destinate, in via esclusiva e per intrinseca destinazione d'uso, al funzionamento dei dispositivi elettronici.

Ai fini del controllo in ordine al suddetto requisito, rilevante anche in una prospettiva di contrasto al mercato illegale, i soggetti autorizzati sono tenuti a provvedere alla registrazione giornaliera dei corrispettivi di cui sopra in apposito registro secondo quanto previsto nell'art. 10, commi 3 e 4, salvo che i medesimi adempiano agli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante utilizzo degli strumenti che garantiscono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel citato articolo. Ciò anche al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'Agenzia.

L'art. 4 della determinazione direttoriale in commento disciplina l'iter di rilascio del provvedimento di autorizzazione; in merito si sottolinea che in relazione ai soggetti di cui all'art. 2 comma 5, il provvedimento di autorizzazione riguarderà l'attività di vendita sia di prodotti contenenti nicotina sia di pli.

Il successivo art. 5 contiene disciplina specifica relativamente alla vendita dei prodotti contenenti nicotina da parte dei soggetti già autorizzati ai sensi dell'art. 62 quater. In tal caso, in una prospettiva di semplificazione degli oneri amministrativi e degli adempimenti a carico degli operatori economici, l'interessato, già titolare di titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 62- quater in corso di validità, è tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio territorialmente competente l'inizio della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina.

In tale ipotesi, l'ufficio, con provvedimento integrativo della già rilasciata autorizzazione alla vendita dei pli, consente altresì la vendita dei prodotti contenenti nicotina per la durata residua del titolo autorizzativo originario ed in corso di validità (autorizzazione alla vendita pli).

Tale modalità operativa, a regime, può trovare applicazione anche nel caso inverso (titolare della sola autorizzazione alla vendita di prodotti contenenti nicotina che successivamente intenda svolgere attività di vendita di pli).

c) Disciplina della nuova figura del delegato alla gestione e relativi requisiti soggettivi.

La determinazione direttoriale in commento prevede la figura del soggetto delegato alla gestione. In particolare, *“nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al medesimo titolare, ovvero nel caso di un unico punto vendita laddove il titolare si avvalga stabilmente di un terzo soggetto per le attività inerenti alla vendita dei prodotti di cui all’art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è fatto obbligo di nominare un delegato alla gestione per ciascun punto vendita”*. Il legale rappresentante è tenuto a comunicare tale nomina, in sede di richiesta di autorizzazione ovvero in un momento successivo alla stessa, all’ufficio territorialmente competente che procederà alla relativa annotazione nel registro di cui all’art. 4 co. 6; in entrambi i casi, dovrà essere inviata dichiarazione resa dal delegato alla gestione recante le generalità del delegato, il comune la via ed il numero civico in cui è ubicato l’esercizio, nonché dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 comma 2. Viene precisato che non può svolgere l’incarico di delegato alla gestione chi versi in una delle predette cause; resta salva la facoltà del titolare di nominare altro soggetto in possesso dei prescritti requisiti.

La figura del delegato alla gestione rappresenta il punto di equilibrio tra la insindacabile autonomia dell’imprenditore nella scelta del modello organizzativo più appropriato e una parcellizzazione degli obblighi di legge in capo ad una pluralità di addetti. Ne discende che, specie nei casi in cui sussista una molteplicità dei punti vendita intestati al medesimo titolare, l’attenuazione dell’elemento personalistico della gestione rischierebbe di determinare uno scollamento tra titolarità dell’esercizio e gestione della attività ivi svolte.

L’individuazione del delegato alla gestione, quale titolare della posizione di controllo, trova la sua ragione d’essere anche nella natura degli interessi tutelati, *in primis* il divieto di vendita ai minori e la tutela della salute pubblica; la effettiva salvaguardia di tali interessi richiede e impone una sorveglianza concreta e costante da parte del personale addetto alla vendita tenuto alla verifica della maggiore età dell’acquirente, richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità (tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta).

La comunicazione del nominativo del delegato alla gestione consente, inoltre, al competente Ufficio territoriale di conoscere *ex ante* il soggetto presente presso il punto vendita e, quindi, di assicurare una più efficace ed incisiva azione sotto il profilo dei molteplici controlli a cui sono sottoposti i soggetti autorizzati alla vendita di prodotti ai sensi dell’articolo 62- quater.1, comma 13, del d.lgs 26 ottobre 1995, n. 504.

È di tutta evidenza infatti che i controlli nonché le verifiche di natura contabile richiedono la presenza del titolare della ditta/società ovvero, in mancanza, di apposito soggetto qualificato (delegato alla gestione).

d) Modifiche soggettive della titolarità dell'esercizio autorizzato alla vendita prodotti con nicotina.

Si è ritenuto opportuno, in sede di disciplina della rete di vendita dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1, prevedere apposita regolamentazione differenziata delle modifiche di tipo soggettivo, distinguendo le seguenti fattispecie:

- **mutamento della figura del legale rappresentante:** in tal caso, l'art. 7 comma 2 prevede che l'Ufficio territoriale procederà all'annotazione sul registro di cui all'art. 4 comma 7, *“previa acquisizione della dichiarazione resa dal medesimo di cui all'art. 2, comma 3, nonché della dichiarazione di impegno di cui all'art. 2, comma 4”*.
- **variazione della ragione sociale o della denominazione dell'impresa, nonché delle ipotesi di operazioni societarie di carattere straordinario:** in siffatta ipotesi, l'art. 8 prevede che *“il legale rappresentante dovrà presentare, entro 15 giorni dall'intervenuta modifica, una nuova istanza corredata di tutti gli elementi prescritti dagli articoli 1 e 2. A decorrere dalla intervenuta modifica il nuovo soggetto è provvisoriamente legittimato alla vendita”*. Tale previsione trova la sua ratio nella circostanza che, nei casi sopra indicati, sussiste un nuovo soggetto giuridico, formalmente distinto dal precedente, cui dovrà essere ascritta l'attività di vendita al pubblico dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione, viene garantita in via provvisoria la salvaguardia e la continuità dell'attività commerciale svolta, anche allo scopo di garantire il corretto approvvigionamento di tali prodotti da parte dell'utenza.

e) Tipologie dei controlli sugli esercizi autorizzati e relative sanzioni.

La determinazione direttoriale, all'art. 6, definisce le tipologie di controlli e le relative sanzioni applicabili in ragione delle eventuali violazioni accertate. Il meccanismo delineato nella citata disposizione è ispirato ad un principio di gradualità e proporzionalità della sanzione e trova la sua ragion d'essere nel rapporto di fiducia che si instaura tra Amministrazione e soggetto autorizzato. La effettiva determinazione della sanzione implica l'esercizio di discrezionalità da parte dell'Ufficio procedente, nella misura in cui spetta a quest'ultimo valutare, sulla base delle circostanze di fatto e dell'eventuale recidiva, la sanzione in concreto applicabile.

In particolare, si segnalano le seguenti previsioni:

- comma 1 lett. a): è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, della legge n. 907/1942 e dell'articolo 5, della legge 18 gennaio 1994, n. 50 nei casi in cui un soggetto effettua, in assenza di autorizzazione, l'attività di vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- comma 1 lett. b): è prevista la decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui non sussistevano ab origine i requisiti soggettivi di cui all'art. 1 comma 1 e 3; è altresì prevista la revoca nell'ipotesi insussistenza sopravvenuta dei medesimi;
- comma 1 lett. c): nell'ipotesi di vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 privi di contrassegno di legittimazione ovvero delle avvertenze ove prescritte viene prevista la sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 30 giorni, fermo restando che, nei casi in cui la condotta posta in essere

presenti aspetti connotati da particolare gravità ovvero nei casi di recidiva, potrà essere irrogata la sanzione della revoca; restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 291 bis e ss. del D.P.R. n. 43/1973;

- comma 1 lett. d): prevede le sanzioni ai sensi dell'articolo 50, del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nei casi in cui esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie preparano o confezionano prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- comma 1 lett. e): è prevista altresì l'applicazione di sanzioni, graduate in ragione della gravità dei fatti contestati, in relazione all'accertata vendita e/o detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque sostanze con efficacia drogante o psicotropa;
- comma 1 lett. f): prevede la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 15 giorni in tutti i casi in cui *“non sono tenuti ovvero resi disponibili i documenti commerciali e contabili, nonché gli ordini di fornitura di cui all'art. 10 comma 2, 3, 4 e 5”*.

La disposizione in argomento prevede inoltre che, nei casi in cui i soggetti autorizzati alla vendita al dettaglio dei prodotti in parola siano destinatari di un provvedimento di revoca, decadenza o denegato rinnovo, ovvero nel caso di rinuncia del titolare, gli stessi possano cedere i prodotti ad altri soggetti parimenti autorizzati, esclusivamente previa autorizzazione dell'ufficio territorialmente competente.

f) Rinnovi.

Ai fini del rinnovo, 30 giorni prima del termine di scadenza del biennio di validità dell'autorizzazione, gli interessati presentano una istanza ai sensi dell'articolo 2.

Si sottolinea come, in sede di rinnovo, il requisito della prevalenza andrà valutato avuto riguardo alla media, riferita al biennio precedente alla scadenza, dei corrispettivi registrati dalla vendita dei prodotti di cui all'art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché, eventualmente, i corrispettivi da vendita dei prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché delle parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione, rispetto alla media, avuto riguardo al medesimo periodo, dei corrispettivi registrati relativi alle altre cessioni e prestazioni effettuate dal medesimo esercizio. I corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte indirette e dichiarati dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In relazione ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 5 nonché ai soggetti di cui all'art. 5 della determinazione in commento, in sede di rinnovo dell'autorizzazione, l'istanza ed il relativo provvedimento conclusivo di rilascio riguarderanno entrambe le tipologie di prodotto, previa verifica da parte degli Uffici dei requisiti previsti dalle determinazioni direttoriali *ratione materiae*. Resta inteso che ove il requisito sia coincidente, la verifica avrà carattere unitario.

P. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna